

Registro dei Provvedimenti

N.25 del 4 settembre 2019

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 4 settembre 2019, in presenza dell'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell'Avv. Patrizia Gigante, Componente e della Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Visto il reclamo presentato all'Autorità Garante in data 08 luglio 2019 da XXX con il quale, ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 171/2018, chiede la rimozione degli URL citati nell'istanza e che si riferiscono ad articoli pubblicati dal 2015 al 2018 sul sito d'informazione "XXX", "XXX", "XXX" relativi ad una vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto nella Repubblica di San Marino.

Il ricorrente chiede in particolare a questa Autorità Garante:

- In via principale la cancellazione delle notizie da XXX e la rimozione dei seguenti link:
- OMISSIS

Il ricorrente, dichiara che i contenuti degli articoli sopra citati non contengono nello specifico i benefici di legge che gli sono stati riconosciuti nel dispositivo della sentenza di condanna, in particolare: "la sospensione della pena" e "la non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziario".

Il ricorrente ha in particolare lamentato il pregiudizio derivante alla reputazione personale e professionale, dalla perdurante diffusione di informazioni relative alla vicenda giudiziaria che l'aveva coinvolto in passato, in quanto a suo parere le notizie pubblicate risultavano parzialmente veritiere e non più di interesse pubblico.

CONSIDERATO

che è stata emessa sentenza di primo grado (sentenza n. XXX, depositata il XXX) dal Tribunale di San Marino di condanna XXX per misfatto di falsità in scrittura privata previsto e punito dagli artt. 73 e 299 del codice penale;

che gli articoli URL indicati da XXX nella sua istanza del 08 luglio 2019 rinviano ad articoli risalenti al periodo 2015 al 2018;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



che ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio invocato dall'interessato, non si ritengono sussistenti i presupposti per la deindicizzazione, tenuto conto che il diritto all'oblio non può essere nella fattispecie invocato alla luce dello scarso intervallo di tempo intercorso dalla pubblicazione delle notizie in quanto gli articoli pubblicati risultano essere recenti;

che nei casi di esercizio del diritto all'oblio occorre effettuare un corretto bilanciamento con il contrapposto diritto/dovere di informazione;

TUTTO CIO' PREMESSO L'AUTORITA' GARANTE

rigetta il reclamo, dichiarandolo infondato per le ragioni di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 70 della legge 171/2018

San Marino 4 settembre 2019

Il Dirigente (Avv. Maria Sciarrino) Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: XXX presso Studio Legale- Avv. XXX